



Disegno di legge n. 391/10[^] di iniziativa della Giunta regionale
recante :“Provvedimento generale recante norme di tipo
ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza
regionale per l’anno 2019)”

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 391/X¹


2^A COMM. CONSILIARE

1^A COMM. CONSILIARE

3^A COMM. CONSILIARE

4^A COMM. CONSILIARE

5^A COMM. CONS.



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

COMH. PROTOCOLLO GENERALE

Consiglio Regionale della Calabria

1611/ANNA
Prot. n. 48087 del 07.12.2018

Deliberazione n. 604 della seduta del 03 DIC. 2018

Classificazione 01:15:01

Oggetto: Disegno di legge "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)" - Proposta al Consiglio regionale.

Assessore al Bilancio
(Dott.ssa Mariateresa Fragomeni)

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: _____

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

(Dott. Filippo De Cello)

Dirigente/i Settore/i: _____

IL DIRIGENTE

Dott.ssa S. Broncino

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X	
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 2 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha introdotto disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- Il paragrafo 7 del principio contabile applicato della programmazione, allegato 4.1 al citato d.lgs.118/2011, prevede che, con i progetti di legge collegati possano essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR;
- Il paragrafo 7 dispone, inoltre, che in un'unica sessione siano approvati, nell'ordine, i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il disegno di legge "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto l'allegato Disegno di legge, parte integrante del presente atto;

Preso atto

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;


Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio, Dott.ssa Mariateresa Fragomeni, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta delle relative strutture, a voti unanimi;

DELIBERA


Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. Di proporre al Consiglio regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il disegno di legge "Provvedimento generale recante norme di carattere ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)";
2. Di trasmettere, a cura della Segreteria di Giunta, la presente delibera al Consiglio regionale per i successivi provvedimenti di propria competenza, avvalendosi della facoltà di iniziativa prevista dall'articolo 39 dello Statuto della Regione Calabria;
3. di comunicare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, al Collegio dei Revisori dei Conti;
4. di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



REGIONE CALABRIA



Relazione al provvedimento generale recante norme
di tipo ordinamentale e procedurale

(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)

Articolo 1 - Disposizione in materia di approvazione dei rendiconti degli enti strumentali, delle aziende e delle agenzie regionali:

La proposta normativa estende la sanzione prevista per la Regione (divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale e di porre in essere condotte elusive del divieto), ex art. art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160) a tutti gli enti, aziende e agenzie regionali che superino i termini previsti per l'approvazione del bilancio, del rendiconto e del bilancio consolidato.

Così come per le Regioni, *il precetto è posto a presidio del rispetto di termini espressamente fissati per legge ed entro i quali le amministrazioni devono adottare i rispettivi documenti contabili fondamentali* (cfr. Sez. regionale della corte dei conti per l'Abruzzo 107/2017/PAR).

La finalità di prevenzione generale sottesa alla normativa in esame è volta, pertanto, ad indurre enti, aziende e agenzie regionali ad una *“corretta” tenuta dei conti pubblici nel rispetto del principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che «collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato»* (ex plurimis Corte costituzionale, sentenza n. 49/2018), consentendo di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi (per cui *“ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente”*) e che costituisce uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost. (Sez. regionale della corte dei conti per la Campania 80/2018/PAR).

Il comma 2 specifica che dalla disposizione in oggetto sono esclusi gli enti, gli Istitui, le agenzie e gli altri organismi del settore sanitario.

Articolo 2 - Disposizione in materia di trasferimento dei contributi ordinari agli enti strumentali regionali:

La proposta normativa introduce delle regole nelle modalità di liquidazione dei contributi ordinari, previsti nel bilancio regionale a favore degli enti strumentali.

Nello specifico la suddetta regolamentazione ha l'obiettivo di evitare il ripetersi di situazioni già più volte verificatesi, circa il mancato impegno e liquidazione dei suddetti trasferimenti da parte dei competenti dipartimenti regionali (con le conseguenti problematiche riscontrate in fase di circolarizzazione dei debiti e crediti reciproci).

Una maggiore certezza riguardo ai tempi di liquidazione dei suddetti contributi favorirebbe anche gli enti nella programmazione dei propri flussi di cassa.

Articolo 3 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1995, n.8:

Il presente articolo apporta delle modifiche ai commi 1 *bis* e 1 *ter* dell'art. 1 della legge regionale n. 8/1995 sostituendo rispettivamente la data del 31 agosto 2018 con la data del 30 novembre 2018 e la data del 30 settembre 2018 con quella dell'1 gennaio 2019. Con la modifica di cui alla lettera a) si stabilisce, rispetto all'attuale normativa, che in tutti gli alloggi di e.r.p. che risultano occupati senza titolo, alla data del 31 dicembre 2015, da nuclei familiari che, alla data del 30 novembre 2018, versino in condizioni di grave disagio socio – economico e all'interno dei quali siano presenti figli minori, portatori di handicap, persone ultrasettantaenni e donne in stato di gravidanza è consentita la permanenza temporanea. Quindi il grave disagio socio – economico dei nuclei familiari coinvolti deve essere posseduto alla data del 30 novembre 2018 e non più alla data del 31 agosto 2018.

Con la modifica di cui alla lettera b) il termine dei centoottanta giorni per presentare le domande di regolarizzazione del rapporto locativo o di permanenza temporanea da parte dei nuclei familiari coinvolti, decorre dall'1 gennaio 2019 e non più dal 30 settembre 2018, prorogando di fatto il termine attualmente previsto.

Il nuovo termine di cui alla lettera a) del presente articolo è di fatto correlato a quello di cui alla lettera b). Tali modifiche di carattere normativo si rendono necessarie per dare la possibilità a tutte le famiglie coinvolte di avere più tempo nella presentazione delle istanze agli Enti proprietari o gestori che dovranno valutarne i requisiti e per garantire adeguate campagne di pubblicizzazione e di conoscenza della normativa regionale.

Articolo 4 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 1983, n.14:

Il presente articolo apporta delle modifiche al comma 1, dell'art. 4 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 14 (Formazione dell'anagrafe dell'utenza e censimento degli alloggi di proprietà pubblica) sostituendo la data "30 novembre 2018" con la data "30 giugno 2019". L'ATERP regionale e i Comuni proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che non avessero ancora provveduto, dovranno, entro il 30 giugno 2019, avviare le procedure per l'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza ed il censimento di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La presente norma si rende necessaria per consentire in parte all'ATERP regionale ed in grande parte ai Comuni capoluogo di procedere al nuovo censimento di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Articolo 5 - Modifica alla legge regionale 22 dicembre 2017, n.57:

Il presente articolo apporta delle modifiche al comma 1 dell'art. 3 e al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 (Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale) sostituendo, rispettivamente, le parole "30 settembre 2018" con le parole "30 giugno 2019" e le parole "30 settembre 2018" con le parole "30 aprile 2019". La modifica di cui alla lettera a) consente a tutti gli assegnatari di alloggi di e.r.p., di proprietà o gestiti dall'ATERP regionale, che siano morosi alla data del 23 dicembre 2017 nel pagamento del canone di locazione e di ogni altro eventuale onere accessorio o abbiano omesso di comunicare l'effettivo reddito complessivo percepito dal nucleo familiare, di poter presentare apposita istanza entro il 30 giugno 2019 per mettersi in regola e sanare la propria posizione debitoria e avere rideterminato il canone di locazione.

La modifica di cui alla lettera b) prevede in particolare per i Comuni capoluogo proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, che non lo abbiano ancora fatto, di poter predisporre appositi e nuovi programmi di alienazione degli alloggi e degli altri immobili di proprietà entro il 30 aprile 2019.

Le norme sopra citate consentiranno all'ATERP regionale e ai Comuni l'introito di importanti risorse derivanti dal recupero della morosità relativa ai canoni di locazione e dalla vendita del proprio patrimonio immobiliare, risorse quest'ultime che saranno impegnate nel recupero e nella manutenzione straordinaria degli edifici e degli alloggi di erp.

Articolo 6 - Modifica alla legge regionale 25 novembre 1996, n.32:

Il presente articolo apporta delle modifiche al comma 1 – *sexies* dell'art. 1 e al comma 7 bis dell'art. 52 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) sostituendo, rispettivamente, le parole "31 dicembre

2018” con le parole “30 giugno 2019” e le parole “30 novembre 2018” con le parole “30 giugno 2019”. La modifica di cui alla lettera a) consente alla Giunta Regionale di avere più tempo a disposizione per predisporre l'apposito regolamento per stabilire i requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi di ERS (Edilizia residenziale sociale), i criteri e le procedure di assegnazione, nonché i criteri e i parametri dei relativi contratti di locazione, dei canoni minimi e massimi concordati e della periodicità dei loro aggiornamenti.

La modifica di cui alla lettera b) proroga il termine al 30 giugno 2019 entro il quale gli Enti proprietari o gestori di alloggi di e.r.p. nei Comuni ad alta tensione abitativa dovranno procedere al censimento degli alloggi popolari occupati senza titolo. Tale modifica si rende necessaria perché sia l'ATERP regionale che i Comuni proprietari non hanno ancora provveduto a questo censimento, di fondamentale importanza per la Regione per la conoscenza e per eventuali politiche di contrasto al fenomeno delle occupazioni abusive di alloggi di erp.

Articolo 7 - Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1996, n.9:

Il presente articolo apporta delle modifiche alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 .

In particolare le modifiche riguardano gli articoli 17 e 22.

La modifica all'articolo 17 è finalizzata a garantire la continuità delle attività svolte dalle Commissioni di esami e materie per l'abilitazione venatoria. La modifica e l'integrazione di cui alle lettere a) e b) consentono alle Commissioni di esami e materie per la abilitazione venatoria di potersi riunire e operare con continuità senza interruzione in occasione della scadenza del mandato dei propri componenti. Infatti la Regione ricostituisce le suddette Commissioni molti mesi dopo la scadenza del mandato dei loro componenti con ricadute negative nei confronti dell'utenza e dei cittadini interessati.

La modifica di cui alla lettera c) è una conseguenza dell'introduzione del comma 4 bis all'art. 17 mentre alla lettera d) viene introdotto il comma 14 bis con il quale si dispone che le nuove norme, contenute nei commi 4 e 4 bis, si applicheranno alle nuove Commissioni che saranno ricostituite a breve dalla Regione Calabria.

Per quanto riguarda le modifiche relative all'articolo 22, queste riguardano in particolare la sostituzione della lettera e), che disciplina l'erogazione del contributo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute operanti con strutture organizzate nelle province del territorio regionale.

Articolo 8 - Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n.11:

La proposta normativa adegua la vigente normativa all'attuale procedura di individuazione della struttura regionale deputata al controllo sugli atti dei Consorzi. Attesa, inoltre, la crescente complessità dell'esame istruttorio delle procedure di controllo, derivante anche dalla mancanza di uniformità degli schemi dei documenti consortili, si rende necessario aumentare i giorni a disposizione della suddetta struttura di controllo per l'esame delle pratiche.

Articolo 9 - Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2013, n. 18:

Nonostante gli sforzi profusi nella gestione dei rifiuti, ed i risultati ottenuti in materia di rilancio della Raccolta Differenziata, ricorre ancora la necessità di avvalersi degli impianti privati di trattamento dei rifiuti, in assenza dei quali non si riesce ad assicurare l'equilibrio tra rifiuti prodotti e capacità di trattamento.

I quantitativi trattati negli impianti pubblici eccedono la loro capacità nominale di trattamento, per come individuata dai provvedimenti autorizzativi pari a complessivi 385.000,00 t/a. e la differenza tra il quantitativo di Rifiuto urbano residuo prodotto in ambito regionale (526.605,78 t) e il quantitativo inviato al trattamento negli impianti TMB del sistema regionale (407.660,39), pari a 116.328,25 t, è stato inviato ad impianti privati per il successivo trattamento.

Attesa la forte dipendenza del sistema regionale dalle discariche, il collasso del sistema è quindi attualmente evitabile solo con il ricorso agli operatori privati presenti in regione, ai quali il Dipartimento competente si è potuto rivolgere in virtù dell'art. 2bis della legge regionale n. 18/2013 che per l'appunto consente all'autorità competente la facoltà di integrare le autorizzazioni di detti impianti, al sussistere di determinate condizioni, con l'aggiunta dei codici identificativi dei rifiuti urbani, altrimenti limitati al circuito pubblico.

Tale necessità, indipendentemente del soggetto pubblico (Regioni o Comuni) che governerà il sistema di trattamento, permane anche per il prossimo immediato futuro

Occorre, pertanto, prorogare il termine del 31 dicembre 2018, previsto dal testo vigente del comma 2bis della legge regionale n. 18/2013, per il tempo ritenuto strettamente necessario per portare a compimento il programma di completamento del sistema impiantistico regionale pubblico di trattamento rifiuti; ciò in ordine sia al trattamento del rifiuto urbano residuo (tal quale) che al compostaggio dell'umido proveniente dalla RD, nonché allo smaltimento in discarica degli scarti di lavorazione.

Si propone, quindi, di differire la data sino al 30 giugno 2020.

Riguardo agli aspetti finanziari, poiché alla data dell'1 gennaio 2019 i comuni subentreranno nel governo della gestione dei rifiuti, nessun onere graverà sulla regione.

Articolo 10 - Modifica alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 22:

La proposta di modifica della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 si pone l'obiettivo di adeguare la materia dei controlli in tema di contenimento della spesa all'attuale composizione della struttura regionale. A seguito delle modifiche apportate all'organigramma regionale, è stato istituito presso il dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane" il Settore "Controllo di Gestione, Supporto OIV, RPC, RT", al quale competono, quindi, le verifiche relative al rispetto dei limiti di spesa in tema di comitati e commissioni istituiti presso l'amministrazione regionale, in precedenza attribuite al dipartimento "Bilancio e Programmazione economico finanziaria".

L'attività di verifica del rispetto delle norme in tema di contenimento delle spese ha lo scopo di accertare il livello di efficacia, efficienza ed economicità con cui opera l'amministrazione regionale, nel rispetto della legislazione vigente.

Le norme contenute nella presente proposta di legge non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale, poiché le attività di verifica del rispetto delle norme in tema di contenimento della spesa vengono effettuate da personale interno all'Ente.

Articolo 11 - Disposizioni relative alla programmazione di opere pubbliche finanziate da fondi regionali:

La lettera a) del comma 1 della proposta normativa risulta necessaria per evitare il rimborso, da parte degli Enti locali beneficiari dei finanziamenti, di somme erogate dall'Amministrazione Regionale alla sola presentazione del piano di ammortamento del mutuo, senza l'effettivo inizio dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 sono stati revocati i finanziamenti concessi ai soggetti attuatori risultati inadempienti per la mancata comunicazione di inizio lavori nei termini previsti.

Al fine di non arrecare un danno erariale al soggetto beneficiario, sono stati successivamente riassegnati i finanziamenti per i quali i lavori erano avviati, sebbene in ritardo, e risultava effettuata l'erogazione (anche parziale) dei finanziamenti da parte dell'Amministrazione Regionale.

Sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal competente Settore, è emerso che alla data odierna risultano, altresì, rimborsi da parte della Regione Calabria di somme relative ad opere pubbliche, per le quali non è avvenuta alcuna comunicazione di avvenuto inizio lavori.

La modifica normativa è tesa a riassegnare il contributo, già in rimborso, agli Enti Locali che provvederanno a comunicare l'attestazione di avvenuto inizio lavori, corredata dal verbale di consegna dei lavori all'impresa esecutrice, entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BURC del relativo provvedimento di finanziamento; qualora il termine di cui sopra non venga rispettato, si procederà al recupero delle somme erogate.

Contestualmente si è proceduto alla modifica del termine di due anni previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 38, in tre anni.

Articolo 12 - Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44:

La modifica normativa riguarda gli interventi, non partiti ovvero ultimati con un'economia sui lavori e risalenti ad almeno 10 anni, oggetto di contributo regionale pluriennale e per i quali la Regione Calabria ha contratto un mutuo con Cassa DD.PP.

La proposta mira a rendere più cogente il meccanismo già previsto dalla legge di stabilità regionale 2017 per non gravare l'erario regionale degli oneri relativi al pagamento di contributi per mutui destinati alla realizzazione di opere pubbliche, i cui lavori non presentano stati di avanzamento, e che pertanto rappresentano una spesa non in linea coi principi di buona amministrazione. La mancata attuazione del meccanismo di revoca originariamente previsto potrebbe infatti configurare un'ipotesi di danno erariale ed è preferibile prevedere un'ipotesi di decadenza automatica e mera comunicazione agli Enti locali.

Come già previsto dalla norma originaria, le economie così realizzate potranno concorrere all'estinzione anticipata dei mutui stessi, con conseguenti effetti positivi per l'erario regionale.

Articolo 13 - Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25- Modifica all'articolo 1 della l.r. 24/2016:

L'introduzione del comma 1*bis* nell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2016, n. 24 ha l'obiettivo di ridurre le spese di funzionamento della procedura di gestione della liquidazione delle Comunità montane, in quanto consente di gestire tutte le operazioni di indebitamento mediante un unico servizio di tesoreria (quello della Comunità Montana Sila Greca/Destra Crati) e procedere di conseguenza alla chiusura dei conti delle altre Comunità. La modifica normativa è resa necessaria dalla circostanza che in mancanza di espressa autorizzazione, la vigente normativa non consente di realizzare ipotesi di novazione soggettiva dei contratti di mutuo, come peraltro segnalato anche da CDP.

Il combinato disposto derivante dall'introduzione dei commi 1 *ter* e 1 *quater* nell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2016, n. 24 mira a celerizzare le procedure di liquidazione, così da superare gli ostacoli derivanti dalla mancanza di personale dedicato ed i conseguenti ritardi accumulatisi nel tempo, e concludere le stesse entro il termine del 2019.

Articolo 14 - Programma operativo nel settore delle politiche della casa:

La norma proposta è finalizzata a consentire il completamento degli interventi finanziati con il Programma operativo nel settore delle politiche della casa di cui alla deliberazione n. 347 del 30 luglio 2012.

Il Settore dell'edilizia ha subito gli effetti di una crisi che, lungi dall'essere superata, sta producendo effetti estremamente negativi sulle imprese di costruzioni calabresi e sulla loro operatività. Questa situazione ha determinato, come conseguenza, una forte restrizione del credito concesso dagli istituti di credito, rendendo ulteriormente complicata una situazione già di per sé molto grave. Alla luce di ciò i soggetti ammessi a finanziamento, hanno incontrato difficoltà nel realizzare gli interventi entro i termini previsti dall'avviso. Tale situazione espone alcuni di questi soggetti al rischio di una revoca del finanziamento. La conseguenza sarebbe, oltre alle difficoltà dei soggetti attuatori, lo spreco di risorse pubbliche e la realizzazione di opere incompiute. Tutto quanto esposto giustifica il presente intervento normativo.

Il comma 1 dell'articolo 1 dà la facoltà ai soggetti che abbiano fatto richiesta di proroga entro la data di scadenza prevista per l'ultimazione dei lavori e che abbiano realizzato almeno il 35% dell'intervento entro il 31 dicembre 2018, di terminare l'intervento stesso entro il 30 giugno 2020.

Il comma 2 stabilisce che la percentuale dello stato di avanzamento raggiunta debba essere verificata dalla commissione di collaudo entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comma 3 stabilisce la decadenza degli interventi che non hanno raggiunto la percentuale di avanzamento del 35% e dà mandato alla Giunta Regionale di riprogrammare eventuali economie per finalità di Edilizia Residenziale Pubblica.

Il comma 4 stabilisce una penalità per il ritardo accumulato dal soggetto attuatore, pari allo 0,5 per mille del finanziamento per ogni mese di ritardo nella conclusione dei lavori.

Articolo 15 – Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11:

Con la norma in oggetto viene stabilito, con la finalità del contenimento dei costi di gestione, che la figura di vertice dell'organo amministrativo delle società *in house* può coincidere con la persona del direttore generale, laddove previsto.

In tal caso, il soggetto incaricato della duplice funzione potrà ricevere un compenso omnicomprensivo che non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti generali della giunta regionale.

Correlativamente si determina il risparmio della mancata erogazione di due differenti compensi per le due diverse funzioni.

In ragione di quanto precede, l'incremento differenziale tra i due compensi non è computato ai fini di cui all'articolo 1, comma 9 della legge regionale n. 11/2015.

Si dispone, altresì, che gli oneri per il trattamento economico del soggetto incaricato della duplice funzione gravano sull'ordinario finanziamento annuale della società, ed entro i limiti del finanziamento medesimo.

Articolo 16 – Modifica alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13:

L'articolo in questione ha lo scopo di favorire i mutamenti territoriali che riguardano aree prive di abitanti.

Si procede, pertanto, alla modifica dell'articolo 40 della legge regionale n. 13/1983 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum) prevedendo che si possa procedere all'approvazione delle leggi di modifica delle circoscrizioni territoriali senza effettuare il referendum consultivo, qualora le aree interessate dalle modifiche siano prive di popolazione residente e i comuni coinvolti diano il proprio consenso.

Articolo 17 – Disposizioni in materia di assegnazione di alloggi realizzati dalla Regione Calabria a seguito di eventi calamitosi:

L'intervento normativo in oggetto si rende necessario per venire incontro alle esigenze degli enti locali interessati e fornire uno strumento per dare certezza a rapporti pendenti e non definiti, derivanti dall'assegnazione di alloggi regionali costruiti a seguito di eventi calamitosi.

Articolo 18 – Modifica alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà”.

Il presente intervento legislativo incide anche sulla legge regionale n.20/2007 recante “Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà” con l'intento di ridurre il numero di abitanti relativo al bacino di utenza previsto per la concessione dei contributi diretti al finanziamento dei progetti antiviolenza.

Articolo 19 – Clausola di invarianza finanziaria:

In ossequio alla normativa vigente, nel disegno di legge in questione, sono incluse unicamente norme che non generano flussi finanziari.

Articolo 20- Entrata in vigore:

Il presente articolo disciplina l'entrata in vigore della legge.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)
art. 3

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 8/1995	LR 8/1995
<i>Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica</i>	<i>Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica</i>
Articolo 1	Articolo 1
<p>1. Per tutti gli alloggi di Edilizia residenziale pubblica, così come definiti dall'articolo unico, 1° comma della legge 24 dicembre 1993, n. 560, che alla data del 30 giugno 2013 risultino occupati senza titolo nonché quelli oggetto di provvedimenti di sistemazione in forma provvisoria e/o precaria (con concessione documentata o desumibile da atti o provvedimenti assunti dall'Amministrazione Comunale), che siano scaduti senza dar luogo a procedure di rilascio, gli Enti gestori procedono con provvedimento emesso secondo i propri ordinamenti, alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento effettuato dagli Enti medesimi del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.</p>	invariato
<p>1-bis. In deroga al comma 1, al fine di evitare possibili turbative dell'ordine e la sicurezza pubblica, la permanenza temporanea è consentita in tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che risultano occupati senza titolo, alla data del 31 dicembre 2015, da nuclei familiari che, alla data del 31 agosto 2018, versino in condizione di grave disagio socio-economico e all'interno dei quali siano presenti figli minori, portatori di handicap secondo la nozione di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), persone di età superiore a 70 anni, donne in stato di gravidanza.</p>	<p>1-bis. In deroga al comma 1, al fine di evitare possibili turbative dell'ordine e la sicurezza pubblica, la permanenza temporanea è consentita in tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che risultano occupati senza titolo, alla data del 31 dicembre 2015, da nuclei familiari che, alla data del 30 novembre 2018, versino in condizione di grave disagio socio-economico e all'interno dei quali siano presenti figli minori, portatori di handicap secondo la nozione di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), persone di età superiore a 70 anni, donne in stato di gravidanza.</p>

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale

(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)

art. 3

1-ter. I nuclei familiari, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 1-bis, entro centottanta giorni decorrenti dal 30 settembre 2018 , trasmettono, agli enti proprietari o gestori, domanda di regolarizzazione dei rapporti locativi o domanda di permanenza temporanea relativamente agli alloggi occupati senza titolo, a pena di decadenza dal beneficio	1-ter. I nuclei familiari, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 1-bis, entro centottanta giorni decorrenti dal 01 gennaio 2019 , trasmettono, agli enti proprietari o gestori, domanda di regolarizzazione dei rapporti locativi o domanda di permanenza temporanea relativamente agli alloggi occupati senza titolo, a pena di decadenza dal beneficio
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)
art. 4

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 14/1983	LR 14/1983
<i>Formazione dell'anagrafe dell'utenza e censimento degli alloggi di proprietà pubblica</i>	<i>Formazione dell'anagrafe dell'utenza e censimento degli alloggi di proprietà pubblica</i>
Articolo 4	Articolo 4
<p>1. La rilevazione e l'elaborazione dei dati necessari per l'aggiornamento a livello provinciale dell'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice e del censimento del patrimonio di alloggi di proprietà e/o in gestione dell'ATERP regionale e/o dei comuni devono essere espletati entro il 30 novembre 2018. Le risultanze e le informazioni in merito devono essere trasmesse all'assessore e al dipartimento regionale competenti.</p>	<p>1. La rilevazione e l'elaborazione dei dati necessari per l'aggiornamento a livello provinciale dell'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice e del censimento del patrimonio di alloggi di proprietà e/o in gestione dell'ATERP regionale e/o dei comuni devono essere espletati entro il 30 giugno 2019. Le risultanze e le informazioni in merito devono essere trasmesse all'assessore e al dipartimento regionale competenti.</p>
<p>2. La Giunta regionale provvederà a formulare istruzioni tecniche per stabilire strumenti e le modalità operative per la realizzazione dell'anagrafe stessa.</p>	invariato

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)

art. 5

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 57/2017	LR 57/2017
<i>Modifiche alla L.R. n. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale</i>	<i>Modifiche alla L.R. n. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale</i>
Articolo 3	Articolo 3
<i>Disposizioni transitorie</i>	<i>Disposizioni transitorie</i>
<p>1. Gli assegnatari di alloggi di ERP, di proprietà o gestiti dall'ATERP regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono morosi nel pagamento del canone di locazione e di ogni altro eventuale onere accessorio, possono sanare la propria posizione debitoria versando l'importo dovuto in unica soluzione o con rateizzazioni concordate dalle parti e fino a otto anni solo per i casi di morosità incolpevole, secondo i criteri previsti dalla normativa nazionale di riferimento (D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124/2013 e D.M. 14 maggio 2014 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), entro il 30 settembre 2018.</p> <p>Gli assegnatari, in deroga all'articolo 38, comma 4, della L.R. n. 32/1996, entro il 30 settembre 2018, possono, inoltre, presentare in sanatoria, ai fini della rideterminazione del canone di locazione del proprio alloggio, l'effettivo reddito complessivo percepito dal nucleo familiare negli ultimi cinque anni.</p>	<p>1. Gli assegnatari di alloggi di ERP, di proprietà o gestiti dall'ATERP regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono morosi nel pagamento del canone di locazione e di ogni altro eventuale onere accessorio, possono sanare la propria posizione debitoria versando l'importo dovuto in unica soluzione o con rateizzazioni concordate dalle parti e fino a otto anni solo per i casi di morosità incolpevole, secondo i criteri previsti dalla normativa nazionale di riferimento (D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124/2013 e D.M. 14 maggio 2014 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), entro il 30 giugno 2019.</p> <p>Gli assegnatari, in deroga all'articolo 38, comma 4, della L.R. n. 32/1996, entro il 30 giugno 2019, possono, inoltre, presentare in sanatoria, ai fini della rideterminazione del canone di locazione del proprio alloggio, l'effettivo reddito complessivo percepito dal nucleo familiare negli ultimi cinque anni.</p>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>
Articolo 4	Articolo 4
<i>Ulteriori disposizioni in tema di alienazione degli immobili di ERP</i>	<i>Ulteriori disposizioni in tema di alienazione degli immobili di ERP</i>
<p>1. Al fine di favorire la razionalizzazione del patrimonio immobiliare di ERP, l'ATERP regionale e i Comuni predispongono, entro il 30 settembre 2018, appositi programmi di alienazione degli alloggi e degli altri immobili di loro proprietà</p>	<p>1. Al fine di favorire la razionalizzazione del patrimonio immobiliare di ERP, l'ATERP regionale e i Comuni predispongono, entro il 30 aprile 2019, appositi programmi di alienazione degli alloggi e degli altri immobili di loro proprietà</p>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)

art. 6

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 32/1996	LR 32/1996
<i>Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.</i>	<i>Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.</i>
Articolo 1	Articolo 1
<i>Ambito di applicazione della legge</i>	<i>Ambito di applicazione della legge</i>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>
1-sexies. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2018, su proposta del dipartimento competente, sentiti previamente l'ATERP regionale, i Comuni coinvolti, i rappresentanti di categoria degli inquilini e degli operatori interessati, adotta apposito regolamento per stabilire i requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi di ERS, i criteri e le procedure di assegnazione nonché i criteri e i parametri dei relativi contratti di locazione, dei canoni minimi e massimi concordati e della periodicità dei loro aggiornamenti e, infine, la quota percentuale sul canone per le spese di gestione sostenute nei casi in cui questa è affidata all'ATERP regionale.	1-sexies. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2019 , su proposta del dipartimento competente, sentiti previamente l'ATERP regionale, i Comuni coinvolti, i rappresentanti di categoria degli inquilini e degli operatori interessati, adotta apposito regolamento per stabilire i requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi di ERS, i criteri e le procedure di assegnazione nonché i criteri e i parametri dei relativi contratti di locazione, dei canoni minimi e massimi concordati e della periodicità dei loro aggiornamenti e, infine, la quota percentuale sul canone per le spese di gestione sostenute nei casi in cui questa è affidata all'ATERP regionale
Articolo 52	Articolo 52
<i>Occupazioni e cessioni illegali di alloggi</i>	<i>Occupazioni e cessioni illegali di alloggi</i>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>
7-bis. Al fine di verificare lo stato di attuazione della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nei comuni ad alta tensione abitativa, così come individuati dalla Del.CIPE 13 novembre 2003, n. 87, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2004, n. 40, gli Enti gestori e/o proprietari di alloggi di ERP, entro il 30 novembre 2018 , inviano all'assessore e al dipartimento regionale competenti, un censimento delle unità immobiliari occupate "senza titolo", indicando l'eventuale contenzioso esistente, la tipologia e le caratteristiche dei nuclei familiari occupanti gli alloggi censiti.	7-bis. Al fine di verificare lo stato di attuazione della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nei comuni ad alta tensione abitativa, così come individuati dalla Del.CIPE 13 novembre 2003, n. 87, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2004, n. 40, gli Enti gestori e/o proprietari di alloggi di ERP, entro il 30 giugno 2019 , inviano all'assessore e al dipartimento regionale competenti, un censimento delle unità immobiliari occupate "senza titolo", indicando l'eventuale contenzioso esistente, la tipologia e le caratteristiche dei nuclei familiari occupanti gli alloggi censiti.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)
art. 7

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 9/1996	LR 9/1996
<i>Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio</i>	<i>Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio</i>
Articolo 17	Articolo 17
<i>Commissioni di esami e materie per l'abilitazione venatoria</i>	<i>Commissioni di esami e materie per l'abilitazione venatoria</i>
<p>1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato in materia di caccia e pesca, nomina in ciascun capoluogo di provincia una commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un presidente, dipendente regionale, in possesso del diploma di laurea attinente alle materie oggetto di esame, designato dall'Assessore regionale incaricato in materia di Caccia e Pesca(41); - cinque membri effettivi e cinque supplenti esperti nelle materie specificate al successivo punto 9, di cui facciano rispettivamente parte almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, un avvocato e un medico (42); - un dipendente della provincia, con funzioni di segretario, designato dall'Amministrazione Provinciale. 	invariato
2. La commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio ha sede presso gli Uffici dell'Amministrazione Provinciale.	invariato
3. Non possono far parte delle commissioni di cui sopra coloro che hanno subito sanzioni penali in materia di caccia.	invariato
4. La Commissione ha la durata di trenta mesi ed è rinnovabile fermo restando il vincolo dell'incompatibilità per chi è stato nominato più di due volte e la sua ricostituzione è disciplinata dalle disposizioni della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39.	4. La Commissione ha la durata di trenta mesi ed è rinnovabile fermo restando il vincolo dell'incompatibilità per chi è stato nominato più di due volte e la sua ricostituzione è disciplinata dalle disposizioni della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39. I componenti, in ogni caso, continuano ad operare fino alla nuova ricostituzione della Commissione.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)
art. 7

	4-bis. La Commissione, alla prima seduta, su proposta del Presidente, elegge il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento e/o dimissioni volontarie dello stesso.
5. In caso di dimissioni o comunque di vacanza di posto, il componente nominato dalla Giunta regionale con proprio atto deliberativo, su proposta dell'Assessore alla caccia, dura in carica sino alla scadenza regolare della Commissione.	invariato
6. Ai componenti della commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio viene corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza di € 103,00, fermo restando il punto 8 dell'articolo 5 della legge regionale n. 27/1999.	invariato
7. Gli oneri per il funzionamento della Commissione trovano imputazione tra le somme di cui all'articolo 22, comma 2, ovvero sull'ammontare complessivo delle risorse annualmente allocate al pertinente capitolo di bilancio.	invariato
8. Il Presidente in caso di temporaneo impedimento può delegare un componente della stessa Commissione a sostituirlo.	abrogato
9. Gli esami riguardano nozioni sulle seguenti materie: a) legislazione venatoria: nozioni di legislazione venatoria nazionale e regionale, calendario venatorio; specie oggetto di caccia e specie protette; mezzi consentiti e vietati per la caccia, agenti di vigilanza; sanzioni; b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili, fauna migratoria e stanziale, fauna locale e non locale; cenni su mammiferi e uccelli, ripopolamento; zone protette di produzione e di caccia; territori interdetti alle attività venatorie, riconoscimento di mammiferi e uccelli cacciabili e non cacciabili; uso, addestramento e riconoscimento cani;	invariato

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)

art. 7

<p>c) armi e munizioni da caccia e loro uso. Norme su detenzione e uso armi comuni da caccia; conoscenza delle armi da caccia e delle relative munizioni; fucili, carabine e arco; manutenzione armi da caccia e loro maneggio; custodia e trasporto delle armi;</p> <p>d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola. Concetti di tutela dell'ambiente e sua conservazione; nozioni su inquinamento ambientale; prevenzione e lotta incendi boschivi; nozioni su fondi chiusi e terreni con colture in atto;</p> <p>e) pronto soccorso: tecniche di emergenza per ferite da taglio o arma da fuoco; lussazioni e fratture; morsi di vipera e punture di insetti, trasporto infortunato.</p>	
<p>10. Gli esami sulle suddette materie si svolgono mediante una prova scritta su quiz predisposti dall'Assessorato regionale Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca ed una prova orale. La prova scritta consiste nella compilazione di un questionario di 20 domande sulle materie con a fianco di ciascuna tre risposte di cui una sola esatta. Viene ammesso alla prova orale il candidato che risponde esattamente ad almeno sedici quesiti. La prova orale è superata qualora il candidato riporti un giudizio favorevole in ognuna delle materie d'esame. In caso di idoneità il Presidente della Commissione rilascia il relativo attestato facendone annotazione nel verbale delle operazioni d'esame. Coloro i quali non siano stati giudicati idonei possono sostenere una nuova prova di esame dopo non meno di due mesi dall'esame sostenuto.</p>	<p>invariato</p>
<p>11. La Regione e le province, su espressa delega della Regione, organizzano corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio e anche corsi di qualifica e di aggiornamento per le Guardie Volontarie.</p>	<p>invariato</p>

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)
art. 7

12. Alla domanda per sostenere la prova d'esame, da presentarsi alla Provincia ove risiede il candidato, debbono essere allegati un certificato di residenza ed un certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasciato in conformità alle disposizioni di legge vigenti.	invariato
13. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.	invariato
14. Con l'entrata in vigore della presente legge vengono nominate le nuove commissioni e cessano le funzioni di quelle già operanti.	invariato
	14- bis. Le nuove norme, contenute nei commi 4 e 4 bis, non si applicano alle Commissioni i cui componenti sono già scaduti.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)
art. 7

Articolo 22	Articolo 22
<i>Utilizzazione dei proventi regionali</i>	<i>Utilizzazione dei proventi regionali</i>
<p>1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le entrate derivanti dal gettito delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio, per appostamenti fissi, per aziende turistico-venatorie, per centri privati di produzione di selvaggina e le somme riscosse quale provento delle sanzioni amministrative, sono utilizzate dalla Regione per realizzare i fini della presente legge e delle altre leggi regionali in materia faunistico-venatoria.</p>	<p>invariato</p>
<p>2. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio ed in misura non inferiore ai proventi delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative previste nella presente legge, le risorse complessivamente destinate agli interventi seguenti:</p> <p>a) nella misura del 50 per cento a favore delle province per la realizzazione dei piani faunistici venatori di cui all'articolo 6, dei piani di miglioramento ambientale, e per l'eventuale acquisto di fauna selvatica a scopo di ripopolamento di cui il 30 per cento da ripartire in eguale misura tra le province stesse;</p> <p>b) nella misura del 10 per cento a favore delle province per il finanziamento dei fondi per risarcimento danni alle produzioni agricole, per l'organizzazione di corsi di preparazione al conseguimento dell'abilitazione venatoria e per l'esercizio delle funzioni delegate;</p> <p>c) nella misura del 2 per cento a favore dei comuni per le funzioni delegate;</p> <p>d) nella misura dell'8 per cento da destinare a contributi regionali per l'utilizzo dei fondi chiusi e dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico venatorio;</p>	<p>2. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio ed in misura non inferiore ai proventi delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative previste nella presente legge, le risorse complessivamente destinate agli interventi seguenti:</p> <p>a) nella misura del 50 per cento a favore delle province per la realizzazione dei piani faunistici venatori di cui all'articolo 6, dei piani di miglioramento ambientale, e per l'eventuale acquisto di fauna selvatica a scopo di ripopolamento di cui il 30 per cento da ripartire in eguale misura tra le province stesse;</p> <p>b) nella misura del 10 per cento a favore delle province per il finanziamento dei fondi per risarcimento danni alle produzioni agricole, per l'organizzazione di corsi di preparazione al conseguimento dell'abilitazione venatoria e per l'esercizio delle funzioni delegate;</p> <p>c) nella misura del 2 per cento a favore dei comuni per le funzioni delegate;</p> <p>d) nella misura dell'8 per cento da destinare a contributi regionali per l'utilizzo dei fondi chiusi e dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico venatorio;</p>

<p>e) alle associazioni venatorie nazionali riconosciute operanti con strutture organizzate sul territorio regionale, quale concorso per la collaborazione alle operazioni di ripopolamento, di vigilanza, di prevenzione incendi, di educazione venatoria-ambientale, nella misura del 10 per cento di cui il 30 per cento da ripartire in eguale misura tra le associazioni stesse ed il rimanente 70 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa;</p>	<p>e) nella misura del 10 per cento alle associazioni venatorie nazionali riconosciute operanti con strutture organizzate nelle province del territorio regionale, quale contributo per la collaborazione alle operazioni di formazione e tenuta del sistema Agroservizi o altri sistemi della Regione Calabria, ripopolamento, vigilanza, prevenzione incendi, educazione venatoria-ambientale, e di progetti e studi di ricerca sulla fauna selvatica. Il relativo importo è ripartito per il 30 per cento in egual misura tra le associazioni stesse e per il 70 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa, e deve essere erogato entro il 1 marzo di ogni anno in misura del 50 per cento a titolo di anticipazione e la rimanente parte a seguito della rendicontazione delle attività di cui alla presente lettera.”</p>
<p>f) Il 20 per cento nella disponibilità della Giunta regionale, di cui la metà per il funzionamento dell'OFVR e l'altra metà per iniziative di interesse regionale a favore della fauna e dell'ambiente, di propaganda, di acquisto pubblicazioni e materiali di educazione venatoria e ambientale, di organizzazione convegni e manifestazioni, per l'espletamento delle stesse funzioni attribuite nonché eventuali contributi ad enti e associazioni operanti nel settore. Gli importi non utilizzati nell'anno di riferimento vengono rescritti a bilancio per l'anno successivo e ripartiti secondo le quote di cui al presente articolo.</p>	<p>f) Il 20 per cento nella disponibilità della Giunta regionale, di cui la metà per il funzionamento dell'OFVR e l'altra metà per iniziative di interesse regionale a favore della fauna e dell'ambiente, di propaganda, di acquisto pubblicazioni e materiali di educazione venatoria e ambientale, di organizzazione convegni e manifestazioni, per l'espletamento delle stesse funzioni attribuite nonché eventuali contributi ad enti e associazioni operanti nel settore. Gli importi non utilizzati nell'anno di riferimento vengono rescritti a bilancio per l'anno successivo e ripartiti secondo le quote di cui al presente articolo.</p>
<p><i>omissis</i></p>	<p><i>omissis</i></p>

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)
art. 8

(Testo vigente)	(Testo vigente)
LR 11/2003	LR 11/2003
<i>Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica</i>	<i>Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica</i>
Articolo 38	Articolo 38
<p>1. Il controllo regionale sugli atti dei Consorzi è effettuato, con provvedimento motivato, dal Settore Affari Generali del competente Assessorato, con apposita struttura istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.</p>	<p>1. Il controllo regionale sugli atti dei Consorzi è effettuato, con provvedimento motivato, dal dipartimento competente in materia di agricoltura, con apposita struttura istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.</p>
<p>2. Le deliberazioni dei Consorzi sottoposte al controllo sono trasmesse al competente Assessorato regionale, entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di nullità. Esse diventano esecutive se non ne viene pronunciato l'annullamento, con provvedimento motivato, nel termine di 20 giorni dalla loro ricezione.</p>	<p>2. Le deliberazioni dei Consorzi sottoposte al controllo sono trasmesse al dipartimento di cui al precedente comma 1, entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di nullità. Esse diventano esecutive se non ne viene pronunciato l'annullamento, con provvedimento motivato, nel termine di 45 giorni dalla loro ricezione.</p>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)
art. 9

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 18/2013	LR 18/2013
<i>Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi</i>	<i>Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi</i>
Articolo 2 bis	Articolo 2 bis
<p>1. Nelle more del completamento del sistema impiantistico regionale di gestione dei rifiuti, e comunque entro il 31 dicembre 2018, è in facoltà dell'autorità competente, a maggior tutela dell'ambiente, di integrare le autorizzazioni degli impianti privati di trattamento e smaltimento dei rifiuti regionali, già autorizzati, in esercizio e idonei tecnicamente, con l'aggiunta in via temporanea dei codici identificativi dei rifiuti urbani.</p>	<p>1. Nelle more del completamento del sistema impiantistico regionale di gestione dei rifiuti, e comunque entro il 30 giugno 2020, è in facoltà dell'autorità competente, a maggior tutela dell'ambiente, di integrare le autorizzazioni degli impianti privati di trattamento e smaltimento dei rifiuti regionali, già autorizzati, in esercizio e idonei tecnicamente, con l'aggiunta in via temporanea dei codici identificativi dei rifiuti urbani.</p>
<p>2. Il presente articolo si applica anche agli impianti che saranno autorizzati entro il 31 dicembre 2018, purché aventi le stesse caratteristiche tecniche, strutturali ed impiantistiche di quelli indicati nel comma 1.</p>	<p>2. Il presente articolo si applica anche agli impianti che saranno autorizzati entro il 30 giugno 2020, purché aventi le stesse caratteristiche tecniche, strutturali ed impiantistiche di quelli indicati nel comma 1.</p>

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)
art. 10

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 22/2010	LR 22/2010
<i>Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale</i>	<i>Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale</i>
Articolo 5	Articolo 5
<i>Riduzione delle spese per comitati e commissioni istituiti presso l'Amministrazione Regionale</i>	<i>Riduzione delle spese per comitati e commissioni istituiti presso l'Amministrazione Regionale</i>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>
3. I Dipartimenti regionali inviano al competente Settore del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre di ciascun anno, gli atti amministrativi e contabili afferenti alle spese di cui al comma 1 del presente articolo	3. I Dipartimenti regionali inviano alla struttura competente in materia di controllo di gestione , entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre di ciascun anno, gli atti amministrativi e contabili afferenti alle spese di cui al comma 1 del presente articolo

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)
art. 11

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 47/2011	LR 47/2011
<i>Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012</i>	<i>Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012</i>
Articolo 38	Articolo 38
<i>Razionalizzazione programmi di opere pubbliche</i>	<i>Razionalizzazione programmi di opere pubbliche</i>
	01. Il rimborso della prima rata ai soggetti beneficiari di finanziamenti di opere pubbliche a valere su fondi regionali è effettuato solo a seguito dell'asseverazione di avvenuto inizio lavori, corredata dal verbale di consegna dei lavori all'impresa esecutrice. Il rimborso delle rate successive è effettuato sulla base di stati di avanzamento secondo modalità definite con regolamento approvato dalla Giunta regionale.
1. Sono revocati d'ufficio i finanziamenti afferenti a programmazioni di opere pubbliche a valere su fondi regionali, qualora per gli stessi non sia stato comunicato al competente Dipartimento regionale l'avvenuto inizio dei lavori ed inviata la copia del contratto di mutuo corredata dal piano di ammortamento nel caso di contributo costante poliennale, entro le seguenti date: a) 31 marzo 2012, per i finanziamenti concessi ed i cui atti autorizzativi sono stati pubblicati sul BURC prima del 31 marzo 2010; b) 2 anni dalla data di pubblicazione sul BUR Calabria del relativo atto di finanziamento, per i finanziamenti concessi dopo il 31 marzo 2010;	1. Sono revocati d'ufficio i finanziamenti afferenti a programmazioni di opere pubbliche a valere su fondi regionali, qualora per gli stessi non sia stata comunicata al competente dipartimento regionale l'asseverazione di avvenuto inizio lavori, corredata dal verbale di consegna dei lavori all'impresa esecutrice , ed inviata la copia del contratto di mutuo corredata dal piano di ammortamento nel caso di contributo costante poliennale, entro le seguenti date: a) 31 marzo 2012, per i finanziamenti concessi ed i cui atti autorizzativi sono stati pubblicati sul BURC prima del 31 marzo 2010; b) 3 anni dalla data di pubblicazione sul BUR Calabria del relativo atto di finanziamento, per i finanziamenti concessi dopo il 31 marzo 2010;
2. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma i mutui autorizzati dall'articolo 6 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1.	invariato
3. Restano comunque validi eventuali termini più restrittivi indicati nei singoli provvedimenti di finanziamento.	invariato

<p>4. Le economie generate dalle revoche di cui al comma 1, saranno riprogrammate dal dipartimento regionale competente, per le stesse finalità, dando priorità agli interventi inclusi nella programmazione di cui alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 13.</p>	<p>4. Le economie generate dalle revoche di cui al presente articolo sono riprogrammate dal dipartimento regionale competente, per le stesse finalità. Nell'ambito di detta riprogrammazione possono essere ammessi gli interventi per i quali i beneficiari abbiano già contratto il mutuo con gli istituti di credito e per i quali l'Amministrazione regionale abbia già effettuato, alla data del 1 gennaio 2019, il rimborso di somme al soggetto beneficiario stesso. Per tali interventi, se riprogrammati, l'inizio dei lavori avviene entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BURC del relativo provvedimento di finanziamento; in mancanza, è disposta la revoca del finanziamento e si procede al recupero delle somme erogate.</p>
---	--

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)
art. 12

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 44/2016	LR 44/2016
<i>Legge di stabilità regionale 2017</i>	<i>Legge di stabilità regionale 2017</i>
Articolo 13	Articolo 13
<i>Utilizzo delle economie sui mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti e assistiti da contribuzione regionale</i>	<i>Utilizzo delle economie sui mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti e assistiti da contribuzione regionale</i>
1. Per tutte le opere pubbliche finanziate con mutui concessi agli Enti locali da Cassa depositi e prestiti, con onere integrale o parziale a carico della Regione, per le quali non risulta disposta per il periodo 2013-2016 alcuna erogazione da parte di Cassa depositi e prestiti per stato di avanzamento dei lavori, è disposta la revoca del contributo regionale.	1. Gli enti locali beneficiari di contributo regionale pluriennale a valere sull'ammortamento di mutui contratti dalla Regione con la Cassa depositi e prestiti o altro istituto di credito decadono dal medesimo contributo se per il periodo 2014-2018 non è intervenuta alcuna erogazione del prestito per stati di avanzamento lavori.
	1 bis. La struttura amministrativa regionale competente in materia di lavori pubblici verifica l'assenza di erogazioni di cui al comma precedente e provvede a dare comunicazione agli Enti locali della avvenuta decadenza dal contributo regionale entro il 30 aprile 2019, dandone contestuale notizia alla struttura amministrativa regionale competente in materia di bilancio, che provvede alle necessarie variazioni di bilancio in sede di assestamento del bilancio di previsione.
	1 ter. Per gli anni successivi al 2019, la struttura amministrativa regionale competente in materia di lavori pubblici compie le medesime operazioni di cui ai commi 1 e 1-bis entro il 30 aprile di ogni anno avendo riguardo all'assenza di erogazioni nel triennio precedente.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)
art. 12

<p>2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nel caso in cui l'ente locale beneficiario della contribuzione regionale attesti, con dichiarazione asseverata del responsabile del procedimento, resa e inviata entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge ed inviata alle strutture amministrative regionali competenti in materia di lavori pubblici e di bilancio, che l'opera finanziata è in corso di realizzazione, indicando la somma ancora necessaria per il suo completamento definitivo, nonché il cronoprogramma previsto per il completamento dell'opera.</p>	<p>invariato</p>
<p>3. Le economie conseguenti alle revoche di cui al comma 1 possono essere destinate, previa valutazione da parte della Regione della convenienza di ciascuna posizione, alla estinzione anticipata dei mutui.</p>	<p>3. Le economie conseguenti all'applicazione del comma 1 possono essere destinate, previa valutazione da parte della Regione della convenienza di ciascuna posizione, alla estinzione anticipata dei mutui.</p>

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)
art. 13

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 24/2016	LR 24/2016
<i>Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna)</i>	<i>Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna)</i>
Articolo 1	Articolo 1
<i>Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse</i>	<i>Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse</i>
<p>1. Al fine di pervenire ad una sollecita conclusione delle operazioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna Azienda Calabria Verde — e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna), il commissario unico per la liquidazione delle comunità montane ha facoltà di utilizzare le poste attive di una o più delle comunità montane per estinguere le poste passive di altra comunità montana, salvaguardando, in ogni caso, le esigenze relative all'esercizio delle funzioni da trasferire secondo il criterio di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. n. 25 del 2013.</p>	<p style="text-align: center;">invariato</p>
	<p>1 bis. Al fine di completare le operazioni di liquidazione ed estinzione delle comunità montane calabresi, il commissario unico per la liquidazione delle Comunità montane, nel rispetto della normativa vigente, è autorizzato ad effettuare tutte le operazione necessarie a garantire che la Comunità Montana Sila Greca/Destra Crati in liquidazione subentri nei mutui stipulati dalle altre Comunità Montane Calabresi rilasciando le delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico enti locali).</p>

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)
art. 13

	1 ter. Il Commissario unico per la liquidazione delle Comunità montane si avvale per l'espletamento del mandato assegnatogli del personale proveniente dalle soppresse Comunità montane, transitato all'Azienda Calabria Verde, ed utilizzato alla data di entrata in vigore della presente legge nell'attività di liquidazione, in regime di distacco presso il dipartimento competente in materia di agricoltura e risorse agroalimentari della Regione.
	1 quater. I termini per le procedure di liquidazione delle Comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 25/2013, sono prorogati al 31 dicembre 2019.
2. Il commissario unico per la liquidazione delle comunità montane conclude le operazioni di cui all'articolo 3 della l.r. n. 25 del 2013 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora ricorrano situazioni di particolare complessità delle operazioni, il termine di cui al periodo precedente può essere prorogato di sei mesi dalla Giunta regionale, anche con riferimento ad una sola comunità montana.	invariato
3. E' abrogato l'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30 (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione o di accorpamento di persone giuridiche, pubbliche o private, previsti da disposizioni di leggi regionali).	invariato

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)
art. 15

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 11/2015	LR 11/2015
<i>Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015)</i>	<i>Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015)</i>
Articolo 1	Articolo 1
<i>Norme di contenimento della spesa per le società partecipate della Regione</i>	<i>Norme di contenimento della spesa per le società partecipate della Regione</i>
<p>1. Fermo restando quanto previsto in materia di controllo analogo per le società "in house providing" e fatte salve le pregresse misure in tema di contenimento delle spese, l'amministrazione regionale esercita i poteri del socio previsti dalla normativa vigente affinché le società "in house providing" e le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione o dai propri enti strumentali, ottemperino, a partire dall'esercizio finanziario 2015, alle seguenti disposizioni:</p> <p>a) i costi per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, devono essere ridotti, rispetto a quelli sostenuti nell'anno 2014;</p> <p>b) i costi di seguito indicati devono essere ridotti rispetto a quelli registrati nell'anno 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; - missioni; - attività di formazione; - acquisto di mobili e arredi; - vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici; - canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua, il gas e gli altri servizi; - manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici; - acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici; - acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni; - pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti; - spese postali e telegrafiche. 	invariato

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)
art. 15

	<p>1 bis. Al fine del contenimento dei costi di gestione delle società di cui al comma 1, e di migliorarne l'efficienza, la figura di vertice dell'organo amministrativo può coincidere con quella di direttore generale, se previsto nell'ambito dell'organizzazione della società. In tal caso il trattamento economico globale attribuibile per l'esercizio delle due funzioni è pari a quello complessivamente spettante ai dirigenti generali della Giunta regionale.</p>
	<p>1 ter. Gli oneri per il trattamento economico di cui al comma 1 bis gravano sull'ordinario finanziamento annuale della società, ed entro i limiti del finanziamento medesimo, e non sono computati ai fini del comma 9.</p>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)
art. 16

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 13/1983	LR 13/1983
<i>Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum</i>	<i>Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum</i>
Articolo 40	Articolo 40
<i>Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali</i>	<i>Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali</i>
1. Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio.	invariato
2. Il referendum di cui al comma 1 non trova applicazione nei casi di delimitazione di confini tra due o più Comuni non facilmente riconoscibili o, comunque, incerti.	2. Il referendum di cui al comma 1 non trova applicazione nei casi di delimitazione di confini tra due o più Comuni non facilmente riconoscibili o, comunque, incerti o qualora i mutamenti delle circoscrizioni interessino porzioni di territorio prive di residenti e vi sia il parere favorevole dei Comuni interessati.
omissis	omissis

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)
art. 18

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 20/2007	LR 20/2007
<i>Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà</i>	<i>Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà</i>
Articolo 14	Articolo 14
<i>Criteri per la concessione dei contributi</i>	<i>Criteri per la concessione dei contributi</i>
<p>1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, stabilisce la concessione dei contributi diretti a finanziare i progetti di cui alla presente legge tenendo conto prioritariamente dei seguenti requisiti:</p> <p>a) bacino di utenza non inferiore a 140.000 abitanti;</p> <p>b) grado di funzionalità e sicurezza garantito dalle strutture;</p> <p>c) esperienza nel settore;</p> <p>d) livello di professionalità assicurato all'interno delle strutture;</p> <p>e) grado di ricettività e livello di ospitalità.</p>	<p>1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, stabilisce la concessione dei contributi diretti a finanziare i progetti di cui alla presente legge tenendo conto prioritariamente dei seguenti requisiti:</p> <p>a) bacino di utenza non inferiore a 80.000 abitanti;</p> <p>b) grado di funzionalità e sicurezza garantito dalle strutture;</p> <p>c) esperienza nel settore;</p> <p>d) livello di professionalità assicurato all'interno delle strutture;</p> <p>e) grado di ricettività e livello di ospitalità.</p>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>

REGIONE CALABRIA



Provvedimento generale recante norme di tipo
ordinamentale e procedurale

(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)

Art. 1

(Disposizione in materia di approvazione dei rendiconti degli enti strumentali, delle aziende e delle agenzie regionali)

1. In caso di mancata approvazione dei rendiconti da parte dei competenti organi degli enti strumentali, delle agenzie e delle aziende regionali entro il 30 aprile, agli stessi si applica la sanzione prevista per gli enti territoriali dall'articolo 9, comma 1 quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160).
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi del settore sanitario.

Art. 2

(Disposizione in materia di trasferimento dei contributi ordinari agli enti strumentali regionali)

1. Al fine di evitare il ricorso alle anticipazioni di cassa da parte degli enti strumentali regionali il trasferimento ordinario per spese di funzionamento, ove spettante e previsto nel bilancio regionale, è liquidato in tre quote annuali a partire dal mese di gennaio di ciascun esercizio finanziario e con cadenza quadrimestrale. Sono fatte salve le norme speciali relative ai singoli enti.
2. La liquidazione è trasmessa dai dipartimenti regionali competenti alla struttura regionale preposta alla ragioneria nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 3

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 8/1995)

1. L'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è così modificato:
 - a) al comma 1 bis le parole "31 agosto 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2018";
 - b) al comma 1 ter le parole "30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "01 gennaio 2019".

Art. 4

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 14/1983)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 14 (Formazione dell'anagrafe dell'utenza e censimento degli alloggi di proprietà pubblica), le parole "30 novembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019".

Art. 5

(Modifica alla l.r. 57/2017)

1. La legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 (Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale) è così modificata:

a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole: "30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019";

b) al comma 1 dell'articolo 4 le parole: "30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2019".

Art. 6

(Modifica alla l.r. 32/1996)

1. La legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è così modificata:

a) al comma 1 *sexies* dell'articolo 1 le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019";

b) al comma 7 bis dell'articolo 52 le parole: "30 novembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019".

Art. 7

(Modifiche alla l.r. 9/1996)

1. La legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio" è così modificata:

a) al comma 4 dell'articolo 17 dopo le parole: "4 agosto 1995, n. 39" è aggiunto il seguente periodo: "I componenti, in ogni caso, continuano ad operare fino alla nuova ricostituzione della Commissione";

b) dopo il comma 4 dell'articolo 17, è aggiunto il seguente:

"4 bis. La Commissione, alla prima seduta, su proposta del Presidente, elegge il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento e/o dimissioni volontarie dello stesso";

c) il comma 8 dell'articolo 17 è abrogato;

d) dopo il comma 14 dell'articolo 17, è aggiunto il seguente:

"14 bis. Le nuove norme, contenute nei commi 4 e 4 bis, non si applicano alle Commissioni i cui componenti sono già scaduti."

e) La lettera e) dell'articolo 22 è sostituita dalla seguente:

"e) nella misura del 10 per cento alle associazioni venatorie nazionali riconosciute operanti con strutture organizzate nelle province del territorio regionale, quale contributo per la collaborazione alle operazioni di formazione e tenuta del sistema Agroservizi o altri sistemi della Regione Calabria, ripopolamento, vigilanza, prevenzione incendi, educazione venatoria-ambientale, e di progetti e studi di ricerca sulla fauna selvatica. Il relativo importo è ripartito per il 30 per cento in egual misura tra le associazioni stesse e per il 70 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa, e deve essere erogato entro il 1 marzo di ogni anno in misura del 50 per cento a titolo di anticipazione e la rimanente parte a seguito della rendicontazione delle attività di cui alla presente lettera."

Art. 8
(Modifiche alla l.r. 11/2003)

1. La legge regionale 23 luglio 2003, n.11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica) è così modificata:
 - a) al comma 1 dell'articolo 38 le parole "Settore Affari Generali del competente Assessorato" sono sostituite dalle seguenti: "dipartimento competente in materia di agricoltura";
 - b) al comma 2 dell'articolo 38 le parole "al competente Assessorato regionale" sono sostituite dalle seguenti "al dipartimento di cui al precedente comma 1" e le parole "nel termine di 20 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine di 45 giorni".

Art. 9
(Modifiche alla l.r.18/2013)

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 bis della legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 (Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi) le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020".

Art. 10
(Modifica alla l.r.22/2010)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale) le parole: "al competente Settore del Dipartimento Bilancio e Patrimonio" sono sostituite dalle seguenti: "alla struttura competente in materia di controllo di gestione".

Art. 11
(Disposizioni relative alla programmazione di opere pubbliche finanziate da fondi regionali)

1. L'articolo 38 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012), è così modificato:
 - a) prima del comma 1 è inserito il seguente: "01. Il rimborso della prima rata ai soggetti beneficiari di finanziamenti di opere pubbliche a valere su fondi regionali è effettuato solo a seguito dell'asseverazione di avvenuto inizio lavori, corredata dal verbale di consegna dei lavori all'impresa esecutrice. Il rimborso delle rate successive è effettuato sulla base di stati di avanzamento secondo modalità definite con regolamento approvato dalla Giunta regionale.
 - b) Nell'alinea del comma 1 le parole: "stato comunicato al competente dipartimento regionale l'avvenuto inizio dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "stata comunicata al competente dipartimento regionale l'asseverazione di avvenuto inizio lavori, corredata dal verbale di consegna dei lavori all'impresa esecutrice,";
 - c) alla lettera b) del comma 1 le parole: "2 anni" sono sostituite con le seguenti: "tre anni";

- d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
- “4. Le economie generate dalle revoche di cui al presente articolo sono riprogrammate dal dipartimento regionale competente, per le stesse finalità. Nell’ambito di detta riprogrammazione possono essere ammessi gli interventi per i quali i beneficiari abbiano già contratto il mutuo con gli istituti di credito e per i quali l’Amministrazione regionale abbia già effettuato, alla data del 1° gennaio 2019, il rimborso di somme al soggetto beneficiario stesso. Per tali interventi, se riprogrammati, l’inizio dei lavori avviene entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BURC del relativo provvedimento di finanziamento; in mancanza, è disposta la revoca del finanziamento e si procede al recupero delle somme erogate.”.

Art. 12
(Modifica alla l.r. 44/2016)

1. L'articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 (Legge di stabilità regionale 2017) è così modificato:
- a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
- “1. Gli enti locali beneficiari di contributo regionale pluriennale a valere sull’ammortamento di mutui contratti dalla Regione con la Cassa depositi e prestiti o altro istituto di credito decadono dal medesimo contributo se per il periodo 2014-2018 non è intervenuta alcuna erogazione del prestito per stati di avanzamento lavori.
- 1 *bis*. La struttura amministrativa regionale competente in materia di lavori pubblici verifica l’assenza di erogazioni di cui al comma precedente e provvede a dare comunicazione agli Enti locali della avvenuta decadenza dal contributo regionale entro il 30 aprile 2019, dandone contestuale notizia alla struttura amministrativa regionale competente in materia di bilancio, che provvede alle necessarie variazioni di bilancio in sede di assestamento del bilancio di previsione.
- 1 *ter*. Per gli anni successivi al 2019, la struttura amministrativa regionale competente in materia di lavori pubblici compie le medesime operazioni di cui ai commi 1 e 1 bis entro il 30 aprile di ogni anno avendo riguardo all’assenza di erogazioni nel triennio precedente.”;
- b) al comma 3 le parole “alle revoche di cui al” sono sostituite dalle seguenti: “all’applicazione del”.

Art. 13
**(Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane
soppresse ai sensi dell’articolo 2 della l.r.25/2013- Modifica all’articolo 1 della l.r. 24/2016)**

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2016, n. 24 (Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell’Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna Azienda Calabria Verde –e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna) sono aggiunti i seguenti:
- “1 *bis*. Al fine di completare le operazioni di liquidazione ed estinzione delle comunità montane calabresi, il commissario unico per la liquidazione delle comunità montane, nel rispetto della

normativa vigente, è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni necessarie a garantire che la comunità montana Sila Greca/Destra Crati in liquidazione subentri nei mutui stipulati dalle altre comunità montane calabresi rilasciando le delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico enti locali).

1 ter. Il commissario unico per la liquidazione delle comunità montane si avvale per l'espletamento del mandato assegnatogli del personale proveniente dalle sopresse comunità montane, transitato all'Azienda Calabria Verde, ed utilizzato alla data di entrata in vigore della presente legge nell'attività di liquidazione, in regime di distacco presso il dipartimento competente in materia di agricoltura e risorse agroalimentari della Regione.

1 quater. I termini per le procedure di liquidazione delle comunità montane sopresse ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 25/2013, sono prorogati al 31 dicembre 2019.”.

Art. 14

(Programma operativo nel settore delle politiche della casa)

1. Al fine di fronteggiare il disagio abitativo che interessa sempre più soggetti e famiglie che non hanno capacità di risparmio e per arginare il fenomeno delle opere incompiute sul territorio regionale, il dipartimento regionale competente in materia di lavori pubblici può concedere la proroga, fino al 30 giugno 2020, del termine per l'ultimazione dei lavori, esclusivamente ai soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi del punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale numero 347 del 30 luglio 2012 e numero 452 del 30 ottobre 2014, per i quali sia stato raggiunto alla data del 31 dicembre 2018 un avanzamento pari o superiore al 35 per cento dei lavori e sia pervenuta, entro la data prevista per la conclusione dei lavori, formale richiesta di proroga.
2. La verifica dell'avanzamento dei lavori pari o superiore al 35 per cento, ove non già presente agli atti, è effettuata dalla commissione di collaudo entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Gli interventi che non soddisfano la condizione del 35 per cento di avanzamento lavori decadono dal beneficio e il dipartimento regionale competente in materia di lavori pubblici provvede alla revoca e all'eventuale recupero delle somme trasferite. Le economie sono riprogrammate dalla Giunta regionale per finalità di edilizia residenziale pubblica.
4. A seguito della concessione della proroga di cui al comma 1 ai soggetti attuatori è applicata una riduzione del finanziamento loro assegnato in ragione dello 0,5 per mille per ogni mese di ritardo nella conclusione dei lavori.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 11/2015)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n.11 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015), sono inseriti i seguenti:
“1 bis. Al fine del contenimento dei costi di gestione delle società di cui al comma 1, e di migliorarne l'efficienza, la figura di vertice dell'organo amministrativo può coincidere con quella di direttore generale, se previsto nell'ambito dell'organizzazione della società. In tal caso il trattamento economico globale attribuibile per l'esercizio delle due funzioni è pari a quello complessivamente spettante ai dirigenti generali della Giunta regionale.

1 *ter.* Gli oneri per il trattamento economico di cui al comma 1 bis gravano sull'ordinario finanziamento annuale della società, ed entro i limiti del finanziamento medesimo, e non sono computati ai fini del comma 9.”.

Art. 16
(Modifica alla l.r.13/1983)

1. Al comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum), dopo la parola: “incerti” sono aggiunte le parole: “o qualora i mutamenti delle circoscrizioni interessino porzioni di territorio prive di residenti e vi sia il parere favorevole dei Comuni interessati.”.

Art. 17
(Disposizioni in materia di assegnazione di alloggi realizzati dalla Regione Calabria a seguito di eventi calamitosi)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 3 (Norme per l'assegnazione degli alloggi dei nuovi centri abitati realizzati dalla Regione Calabria a seguito degli interventi di trasferimento di cui alle leggi regionali 31 agosto 1973, n. 16 e 20 agosto 1977, n. 22) e dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2011, n. 28 (Abrogazione di leggi regionali e adeguamento del sistema normativo), si considerano aventi diritto gli eredi legittimi di cui alle disposizioni del Codice civile in materia successoria.

Art. 18
(Modifica alla l.r. 20/2007)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà”, le parole: “140.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “80.000 abitanti”.

Art. 19
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.